



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 novembre 2009 (27.11)
(OR. en)**

16000/09

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0108 (COD)**

**ENER 390
CODEC 1313**

NOTA

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Coreper/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE
- Stato di avanzamento dei lavori

Si allegano per le delegazioni lo stato di avanzamento dei lavori sulla proposta in oggetto (allegato I) e tre quesiti (allegato II) intesi a strutturare il dibattito orientativo all'imminente Consiglio TTE (Energia).

Lo stato di avanzamento dei lavori, preparato sulla base delle osservazioni scritte e orali delle delegazioni, rispecchia lo stato attuale dei lavori sulla proposta in oggetto, al fine di facilitarne il proseguimento. È presentato sotto la responsabilità del Segretariato, fatti salvi futuri sviluppi nelle posizioni delle delegazioni.

I quesiti proposti per il dibattito orientativo non escludono altri temi importanti che i ministri desiderassero discutere. Affinché il dibattito resti il più concentrato possibile, si invitano le delegazioni in sede di Consiglio a limitare i propri interventi a messaggi chiave e a fornire ulteriori elementi per iscritto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CEStato di avanzamento dei lavori**I. INTRODUZIONE**

Il 17 luglio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, basata sull'articolo 95 del trattato CE. Il Consiglio sta procedendo alla consultazione del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, quest'ultima a titolo facoltativo. Il Comitato delle regioni ha già segnalato che non intende presentare un parere.

Il Gruppo "Energia" ha effettuato una prima lettura della proposta.

La Commissione ha presentato la proposta alla luce della crisi del gas tra Russia e Ucraina del gennaio 2009 e in risposta all'invito del Consiglio europeo a procedere in tempi brevi ad una revisione della direttiva in vigore sulle misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, affinché la Comunità sia più preparata ad affrontare in futuro un'eventuale interruzione della fornitura di gas. In questo senso, la proposta si prefigge in particolare di definire con maggiore precisione i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, ivi inclusi il comparto del gas, gli Stati membri e le istituzioni comunitarie, in caso di interruzione dell'approvvigionamento nel breve termine e, a più lungo termine, di predisporre le infrastrutture necessarie.

II. OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA

In linea generale la proposta, considerata molto tempestiva, è stata accolta in modo favorevole dalla maggior parte delle delegazioni: alcune hanno formulato in questa fase una riserva generale o una serie di riserve specifiche (di esame). Le principali preoccupazioni e osservazioni delle delegazioni riguardano i punti e le questioni illustrati qui di seguito.

1. Varie delegazioni hanno espresso perplessità sulla correttezza della base giuridica (articolo 95 [114]¹ [articolo 194] piuttosto che articolo 100 [122]) e hanno convenuto che sarebbe meglio ritornare sulla questione dopo l'entrata in vigore e sulla base del trattato di Lisbona. Alcune delegazioni hanno espresso perplessità anche sulla natura dello strumento: avrebbero preferito una direttiva anziché un regolamento, soprattutto perché vari obblighi previsti dalla proposta renderanno necessarie ulteriori leggi nazionali.
2. Per quanto riguarda l'obiettivo generale del regolamento proposto, molte delegazioni hanno convenuto che l'obiettivo più importante dovrebbe essere quello di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, mentre il funzionamento del mercato interno del gas dovrebbe essere soltanto un obiettivo secondario. Numerose delegazioni hanno sottolineato al tempo stesso che si dovrebbe specificare in modo inequivocabile che le misure di mercato dirette a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento occupano un posto di primo piano, mentre le misure diverse da quelle di mercato sono prospettate soltanto in ultima istanza. Alcune delegazioni hanno suggerito che l'obiettivo della proposta tenga conto dell'aspetto della solidarietà, mentre altre vorrebbero un riferimento ai principi di proporzionalità e sussidiarietà.
3. È stato espresso un vasto consenso sul fatto che la sicurezza dell'approvvigionamento sia una responsabilità condivisa tra una serie di soggetti diversi, di cui occorre completare l'elenco in varie disposizioni della proposta, nonché sulla necessità di maggiore chiarezza e ulteriori discussioni sul ruolo e il coinvolgimento di alcuni dei suddetti soggetti, *ad es.* dei consumatori di gas industriali oppure degli Stati membri e della Commissione. Secondo alcune delegazioni si dovrebbe specificare meglio che la responsabilità principale di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas ricade sulle imprese del gas e che potrebbe essere una buona idea stabilire una gerarchia di ruoli e responsabilità.
4. Quanto al ruolo e alle competenze piuttosto ampie che la proposta conferisce alla Commissione, le opinioni si sono piuttosto divise. Mentre numerose delegazioni sostengono che le competenze della Commissione debbano essere ridotte, in quanto dubitano della loro conformità al trattato (articolo 100 [122]), specie per quanto riguarda la valutazione delle situazioni di emergenza negli Stati membri e le risposte in caso di emergenza comunitaria, una delegazione in particolare ritiene che la Commissione debba avere, a livello comunitario, lo stesso ruolo e gli stessi obblighi che gli Stati membri hanno a livello nazionale, ad es. per la definizione dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza o per l'elaborazione della valutazione del rischio (cfr. punto 9). D'altra parte, è stata espressa l'idea che il ruolo che la proposta attribuisce alla Commissione riguardo in particolare alla definizione dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza possa essere sostituito dalla valutazione *inter pares*.

¹ La numerazione degli articoli fra parentesi quadre si riferisce al trattato di Lisbona (trattato FUE).

5. La maggior parte delle delegazioni ha accolto positivamente l'introduzione di standard in materia di infrastrutture (N-1) e di approvvigionamento di carattere vincolante. Alcune delegazioni hanno però espresso dubbi, non ritenendo la crisi del gas del gennaio scorso un problema di infrastrutture, quanto piuttosto un problema di merce. La Commissione non ha condiviso questo punto di vista. Se per la definizione dei due tipi di standard serviranno ulteriori discussioni e modifiche, il rapporto tra gli standard in materia di infrastrutture e di approvvigionamento, e soprattutto il loro connubio, è stato contestato. Molte delegazioni hanno convenuto che la responsabilità di garantire la conformità alla norma in materia di infrastrutture e di approvvigionamento non dovrebbe ricadere sulle autorità competenti, bensì sulle imprese del gas. Numerose delegazioni hanno inoltre sottolineato l'importanza delle misure a livello della domanda ai fini della conformità alla norma in materia di infrastrutture (N-1).
6. Sull'obbligo di agevolare i flussi di gas bidirezionali sono state fatte varie osservazioni e domande, quali:
- l'obbligo dovrebbe essere subordinato al rapporto costo/efficacia o alla validità economica e a un contributo rilevante alla sicurezza dell'approvvigionamento;
 - le eccezioni all'obbligo dovrebbero essere decise non dalla Commissione bensì dalle autorità nazionali;
 - la ripartizione dei costi è considerata problematica e richiede chiarimenti, se del caso anche rispetto ai paesi terzi.
7. Inoltre, un certo numero di delegazioni ha chiesto incentivi e possibilità di finanziamento supplementari a livello comunitario per la conformità alla norma in materia di N-1 e gli obblighi relativi ai flussi inversi, facendo notare tra l'altro che alcuni degli investimenti correlati hanno una buona dimensione pubblica e possono perciò richiedere meccanismi di finanziamento ad hoc.
8. Relativamente ai due standard in materia di sicurezza energetica, è stata inoltre sollevata la questione della necessità e dei dettagli di una definizione generale di "clienti protetti".

9. La proposta prevede che gli Stati membri mettano a punto piani d'azione preventivi e piani d'emergenza ed effettuino valutazioni periodiche dei rischi. Questi obblighi non sono in linea di massima messi in questione, ma sono stati espressi dubbi sul ruolo della Commissione e varie delegazioni sono favorevoli a un più stretto coinvolgimento del gruppo di coordinamento del gas e/o degli stessi Stati membri. Inoltre, mentre alcune delegazioni ritengono necessaria una più frequente valutazione dei rischi, altre ritengono che quando i piani d'azione preventivi saranno messi a punto occorrerà precisare ulteriormente l'interazione dei livelli nazionale e comunitario, tenendo conto del collegamento con le disposizioni della direttiva sul mercato interno del gas per quanto riguarda i piani di sviluppo della rete. Alcune delegazioni hanno anche sottolineato che alle imprese del gas non deve essere imposto un onere eccessivo e sproporzionato.
10. E' stato accolto favorevolmente, sottolineandone l'importanza, il principio della cooperazione regionale in genere e di quella per mettere a punto i piani d'azione preventivi e i piani d'emergenza nonché per conformarsi agli standard in materia di infrastrutture e di approvvigionamento in particolare, ma sono necessarie molte ulteriori precisazioni sull'attuazione pratica di tale principio. Alcune delegazioni hanno sottolineato che l'attuazione della norma N-1 sarà possibile per loro solo se considerata a livello regionale.
11. Esiste un ampio accordo sul principio dei tre livelli di crisi (allarme rapido, allerta, emergenza), con la richiesta di una delegazione di introdurre un quarto livello (per il ripristino di una situazione normale), ma le definizioni esatte di questi livelli di crisi richiederanno ulteriori discussioni e chiarimenti, in particolare per quanto riguarda i criteri per attivare i vari livelli.
12. Saranno inoltre necessarie ulteriori discussioni sui criteri per dichiarare un'emergenza a livello comunitario: mentre alcune delegazioni sono favorevoli a una soglia più elevata e/o altri criteri, di natura maggiormente qualitativa, che lascino alla Commissione la facoltà di decidere se si è in presenza o meno di un'emergenza comunitaria, altri propongono meccanismi di attivazione vincolanti e una delegazione in particolare chiede che siano introdotti esplicitamente i tre livelli di crisi anche a livello comunitario. Riguardo ai criteri di attivazione qualitativi, la Commissione ha concordato con varie delegazioni sul fatto che non si dovrebbero contemplare solo le interruzioni dell'approvvigionamento da un paese terzo, ma anche incidenti tecnici o fughe all'interno della Comunità. E' anche stato anche rilevato che dovrebbero essere previste misure di emergenza a livello comunitario solo qualora le misure nazionali fossero insufficienti a risolvere la crisi e che la proposta dovrebbe prevedere un meccanismo di compensazione per le imprese del gas.

13. Varie delegazioni ritengono che gli organismi specifici di cui si propone l'istituzione (gruppo di gestione della crisi, task force preposta al monitoraggio) potrebbero in qualche modo essere collegati al gruppo di coordinamento del gas. Si è registrato un ampio consenso sull'importante ruolo del gruppo di coordinamento del gas che, secondo alcune delegazioni, che potrebbe essere addirittura ulteriormente rafforzato, per es. associandolo più strettamente alla messa a punto dei piani d'azione preventivi e dei piani d'emergenza nonché alla dichiarazione di un'emergenza comunitaria. Quanto alla sua composizione, gli Stati membri dovrebbero in linea di massima esserne membri.

14. Riguardo allo scambio di informazioni, al monitoraggio e alla presentazione delle relazioni, varie delegazioni hanno chiesto, da un lato, una maggiore coerenza tra i vari obblighi di informazione e presentazione di relazioni previsti dal regolamento proposto insistendo, dall'altro, sulla necessità di evitare duplicazioni di tali obblighi in relazione alla direttiva sul mercato interno del gas. Sono stati espressi dubbi e preoccupazioni sul carattere particolareggiato delle informazioni che devono essere fornite all'autorità competente o alla Commissione, in particolare durante un'emergenza e in particolare per quanto riguarda la notificazione da parte delle imprese del gas delle informazioni dettagliate sui contratti con paesi terzi. Una notificazione di questo tipo è concepibile solo su base aggregata. E' comunque necessario assicurare la riservatezza dei dati sensibili dal punto di vista commerciale.

15. Alcune delegazioni hanno chiesto deroghe per gli Stati membri che non dispongono di una rete di gas; si dovrebbe tener conto delle situazioni specifiche degli Stati membri che sono isole energetiche nonché dei paesi produttori che non sono in grado di soddisfare le norme in materia di infrastrutture.

16. Saranno inoltre necessarie ulteriori discussioni sugli elenchi non esaustivi di misure - basate sul mercato e non basate sul mercato -, compreso il ruolo dello stoccaggio strategico del gas. Ulteriori commenti delle delegazioni hanno riguardato i diversi termini per l'attuazione della proposta, che in genere sono stati ritenuti troppo brevi, e l'aggiunta di considerazioni relative alla sicurezza in varie disposizioni della proposta.

Quesiti per il dibattito orientativo

1. La proposta coinvolge una serie di soggetti diversi, quali gli Stati membri e la Commissione e i protagonisti del mercato, che con ruoli diversi contribuiscono a garantire la sicurezza di approvvigionamento del gas.

Ritengono le delegazioni che nella proposta di regolamento sia previsto un buon equilibrio tra i ruoli e le responsabilità di questi diversi attori?

2. Nella proposta gli standard in materia di infrastrutture e di approvvigionamento svolgono un ruolo fondamentale per quanto riguarda sia la sicurezza dell'approvvigionamento a livello nazionale che la solidarietà a livello di UE. La proposta di regolamento prevede *tra l'altro* l'obbligo di rispettare questi due standard.

Concordano le delegazioni sul fatto che il principio degli standard coercitivi in materia di infrastrutture e approvvigionamento è un elemento essenziale della proposta, anche relativamente alla norma N-1, fermo restando che occorre tener conto delle circostanze e specificità nazionali? Ritengono le delegazioni che l'attuazione di tali standard sarà facilitata se gli Stati membri sono disposti ad assumere impegni concreti a livello bilaterale/regionale?

3. Un elemento essenziale della maggiore sicurezza di approvvigionamento prevista come risultato dell'attuazione dello strumento legislativo proposto riguarda i "clienti protetti". Al riguardo le prassi degli Stati membri sono alquanto diverse tra loro.

Dato che l'ambito della definizione di "clienti protetti" ha conseguenze in termini di costi e portata delle misure da adottare, incidendo pertanto in diverso modo sul funzionamento dei mercati del gas, *concordano le delegazioni sull'esigenza di disporre di una definizione comune e precisa di "clienti protetti" nello strumento legislativo?*